

(N. 1086)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno
(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 8 GIUGNO 1955

Istituzione di un distintivo al merito civile.

ONOREVOLI SENATORI. — Fin dal 1851 venne riconosciuto che lo Stato dovesse assumere fra i suoi compiti, nello svolgimento di un'alta funzione di educazione civica e di elevazione morale della collettività, l'incoraggiamento e la ricompensa degli atti di abnegazione e di coraggio compiuti, con eccezionale senso di solidarietà, per salvare la vita altrui o per difenderla da gravi pericoli, e a tal fine venne istituito, con il regio decreto 30 aprile 1851, n. 1168, un distintivo d'onore al valore civile per il riconoscimento degli atti di coraggio suddetti, mentre, con il successivo regio decreto 5 luglio 1934, n. 1161, le relative norme vennero estese anche agli atti di eccezionale abnegazione compiuti per il progresso della scienza e per il bene dell'umanità.

Il conferimento delle ricompense al valore civile è, peraltro, subordinato, conformemente ai criteri che hanno presieduto alla relativa istituzione, alla condizione che l'autore dell'atto di valore abbia nel suo compimento ar-
rischiato la propria vita, onde non si rende

possibile di premiare con tale distintivo azioni che pure rivestono elevato carattere di abnegazione e di sacrificio per il bene del prossimo, ma per le quali non ricorra l'estremo del diretto rischio personale.

In questi ultimi decenni, sia nel campo nazionale, sia in quello internazionale, varie iniziative private sono sorte per onorare, con ammirevole senso di riconoscenza e col nobile intento di promuovere l'altrui emulazione, esemplari atti di abnegazione e di altruismo, talora anche umili e sconosciuti, ma ispirati ai più elevati sentimenti di umanità e di amore verso il prossimo, che non avrebbero altrimenti avuto un doveroso riconoscimento.

Le stesse considerazioni che hanno mosso benefattori privati a rendersi promotori di tali iniziative — fra le quali vogliono ricordarsi il « Premio della Bontà », il « Premio della Notte di Natale », il « Premio Livio Tempesta » e la « Fondazione Carnegie », non possono, peraltro non suggerire che lo Stato, quale più autorevole interprete delle istanze della

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

collettività e promotore della sua elevazione morale, non rimanga ulteriormente estraneo di fronte a manifestazioni che attestano un eccezionale senso di abnegazione e di sacrificio per il bene del prossimo, anche se senza rischio della vita, conferendo a tali atti pubblica attestazione, che, insieme col meritato riconoscimento dell'azione compiuta, sia mezzo efficace per l'esaltazione e la diffusione nella società dei valori morali e di umana solidarietà.

A tali considerazioni si ispira l'annesso disegno di legge, che, uniformandosi a criteri di opportuna analogia con le norme che disciplinano la concessione delle ricompense al valor civile, prevede, nell'articolo 1, l'istituzione di un'apposito distintivo di onore, denominato « al Merito Civile », da conferirsi per il compimento dei menzionati atti di abnegazione e di altruismo, consistente in una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo.

Nell'articolo 2 sono stabiliti i criteri per il conferimento dei vari gradi della distinzione suddetta, sulla base della valutazione delle cir-

costanze obiettive e soggettive nelle quali l'azione è stata compiuta, degli effetti conseguiti, nonché della risonanza suscitata nella pubblica opinione.

Le disposizioni dell'articolo 3, relative al procedimento per il conferimento dei distintivi suddetti, si informano alle corrispondenti disposizioni che sono stabilite per la concessione delle ricompense al valore civile, mentre, con l'articolo 4, viene demandato a successivo decreto regolamentare, da promuoversi dal Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, di stabilire le occorrenti norme di attuazione, che dovranno, tra l'altro, determinare le caratteristiche relative alle decorazioni summenzionate.

L'articolo 5, infine, dispone che alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del provvedimento — che, del resto, si prevede di lieve entità — sarà fatto fronte con i fondi stanziati nel capitolo 31 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario corrente, concernente le medaglie ed i diplomi per atti di valore civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito un distintivo d'onore al merito civile, destinato a dare una particolare attestazione a coloro che si prodigano, con personale sacrificio ed eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere il prossimo.

Art. 2.

Il distintivo d'onore consiste in una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo.

Ai fini del relativo conferimento e della determinazione del grado della ricompensa viene tenuto conto delle circostanze obiettive e delle condizioni soggettive nelle quali l'azione è stata compiuta, degli effetti conseguiti, nonché della risonanza suscitata nella pubblica opinione.

Art. 3.

Il distintivo è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Mi-

nistro dell'interno, sentita la Commissione prevista per il conferimento delle ricompense al valor civile.

In casi straordinari può essere conferito dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura stabilita nel comma precedente.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri, saranno stabilite le norme occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte coi fondi stanziati nel capitolo n. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1954-55 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.